



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 503/16/cnc/fta

Roma, 22 luglio 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  
Bolzano  
[statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

**OGGETTO: Osservazioni sull'Accordo ex art. 4 del D.Lgs 28 Agosto 1997 n. 281 – Repertorio Atti n. 128/CSR del 07 Luglio 2016 – “esonero formazione”**

Spett.le Presidente,

con la presente, il Consiglio Nazionale dei Chimici, in qualità di ente pubblico, desidera far pervenire le proprie osservazioni in merito all'Accordo ex art. 4 del D.Lgs 28 Agosto 1997 n. 281 – Repertorio Atti n. 128/CSR del 07 Luglio 2016, con particolare riferimento a quanto riportato in ambito di “esonero della formazione” riservato esclusivamente a particolari classi di Laurea, non aventi competenza specifica su *tutti gli ambiti* multidisciplinari che caratterizzano l'aspetto di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale riserva *esclusiva* non pare essere congrua qualora si tenga conto delle specifiche attribuzioni di **tutte le categorie professionali**, previste dal DPR 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Nel DPR 328/2001 è riportato nelle **attività dei professionisti chimici, l'assunzione del compito di responsabile RSPP** (art. 36, comma 2, lettera i) “... *assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.*”

Di tale DPR 328/2001 non pare pertanto che si sia tenuto conto, pur essendo la stessa legislazione in vigore alla data odierna.

L'osservazione e la preoccupazione del Consiglio Nazionale dei Chimici nasce in primis **dalla necessità di garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro**, anche in ottica del futuro disegno di legge per la modifica del testo unico della sicurezza sul lavoro.

La materia della salute e sicurezza sul lavoro richiede competenze multidisciplinari che affrontano aspetti correlati ai macchinari, impianti, agenti chimici, biologici, fisici, aspetti organizzativi e gestionali.

A parere del Consiglio Nazionale dei Chimici, **le competenze primarie**, acquisite con la frequenza dei Corsi di Laurea Universitari **non devono e non possono sostituirsi alle competenze conseguibili con la frequenza di corsi di formazione "superiore" professionalizzanti** delle figure dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Pertanto, alla luce di quanto, **nessuna categoria professionale deve essere esonerata.**

Qualora invece lo spirito dell'accordo fosse quello di inserire *tutte le categorie professionali* che nell'ambito del DPR 328/01 sia previsto che svolgano il ruolo del responsabile della sicurezza (RSPP), si ritiene che lo stesso accordo debba riportare tutte le categorie professionali, onde evitare eventuali conflitti di interessi e limitazioni alle opportunità lavorative delle categorie stesse.

Con l'occasione si ricorda che gli Ordini ed i Collegi professionali, nelle vesti di soggetti formatori con specifica competenza, possono fornire le nozioni teoriche e le esperienze in campo dei propri docenti quale valore aggiunto.

Sicuri di una Vostra attenzione al fine di garantire la migliore tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, e nel rispettare le competenze specifiche di ciascuna categoria professionale.

Si porgono distinti saluti

  
Il Presidente  
Dott. chim. Nausicaa Orlandi  
